Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA CHERCHI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

Comune di Verona
SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE

DETERMINA 4707 DEL 20/10/2026

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GRUPPO GIODICART SRL PER LA FORNITURA DI N.12 SCIALUPPE A 6 POSTI PER I NIDI DEL COMUNE DI VERONA, DA PASSEGGIO O PER EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA - CPV 34912100-4 PASSEGGINI– FASCICOLO 16-26 CL. 7.2 - CIG BD66B20883.

IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;

- l'art. 124, relativo alle pubblicazioni all'albo pretorio;

- l'art. 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- l'art. 191, il quale stabilisce le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e, in particolare:

- gli artt. 1, 2 e 3 relativi ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

- l'art. 17, il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e l'Allegato I.1 all'articolo 3, comma 1, lettera d);

- l'art. 25, comma 2, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

- l'art. 48, comma 2, relativo all'interesse transfrontaliero;

- l'art. 49 sul principio di rotazione degli affidamenti;

- l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a €140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in

Comune di Verona
SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE

possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato dall'art. 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

- la Legge 13 luglio 2015 n. 107;

Viste la deliberazione di Consiglio n. 77 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2027-2028, del Comune di Verona e nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, nonché la deliberazione di Giunta n. 2 del 9 gennaio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2026-2028;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;

Premesso che

- la Direzione Servizi Formativi e dell'Istruzione intende acquistare n.12 passeggini a 6 posti per i nidi del Comune di Verona da utilizzare per il trasporto in sicurezza dei bambini all'esterno del nido (ad es. in vicine aree verdi) o per evacuazione in caso di emergenza;

- il prodotto è dettagliatamenmte descritto nell'art.1 del capitolato allegato e nell'ulteriore documentazione tecnica in atti;

Dato atto altresì che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L.488/1999 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento;

Considerato che l'appalto in oggetto:

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 non riveste, come rilevato preliminarmente, un interesse transfrontaliero certo;

- ai sensi dell'art.14, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non è un frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale volta ad evitare l'applicazione delle norme del codice;

- consiste in una fornitura senza posa in opera;

- l'affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione;

Vista l'offerta per detta fornitura di € 16.875,60 iva 22% esclusa presentata dall'operatore economico in oggetto, individuato con affidamento diretto Sintel n.n.224841749;

Dato atto che

- tale offerta economica è da ritenere congrua a seguito di raccolta preventivi, indagine di mercato informale sul web, e comparazione del prezzo con precedenti commesse;

Comune di Verona
SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE

- l'operatore economico individuato è in possesso di documentate esperienze pregresse che lo rendono idoneo all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Rilevato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e che si è reso necessario redarre il Duvri e con l'indicazione dei relativi costi per la sicurezza;

Preso atto che l'operatore economico sopra menzionato ha presentato l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al Titolo IV della Parte V, Capo II e Capo III del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto, in conformità all'art. 192 del D. Lgs 267/2000 che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è indicato in premessa;

b) il contratto ha per oggetto la fornitura del prodotto dietro corrispettivo;

c) il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art.18 c.1 D.Lgs. n.36/2023;

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo, nel preventivo, nelle schede tecniche e nel capitolato; in particolare riguardano tempi, modalità, requisiti tecnici ed obbligazioni di esecuzione dell'appalto;

e) la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell'art.50 c.1 lett. b) dlgs 36/2023, per le motivazioni indicate in premessa;

DETERMINA

1. di affidare direttamente la fornitura sopra descritta, a Gruppo Giodicart srl S. P. 130 Trani-Andria km 0,900 76125 TRANI (BT) , partita iva IT04715400729; cdi 080461 finanziato con avanzo di amministrazione 2025 applicato con DC 33 del 25-6-2026;

2. di impegnare sul capitolo 29027-2100 a favore dell'operatore economico la somma di €20.588,23 iva compresa;

3. di approvare i seguenti documenti come parte integrante del presente provvedimento:

- capitolato

- Duvri

4. di nominare ai sensi dell'art.15 dlgs 36/2023, il dr. Roberto Giunta responsabile unico del progetto;

5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza da interferenze sono indicati nel DUVRI;

6. di dare atto che si procederà al controllo a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al Titolo IV della Parte V, Capo II e Capo III del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità indicate dalla circolare comunale n. 11 del 25 marzo 2024;

7. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

8. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023;

Comune di Verona
SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE

9. di dare atto altresì che:

- il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio informatico di questo Comune, come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità prescritte dall'allegato del Manuale di gestione informatica dei documenti, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 380/2025;

- si provvederà ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
ANTONELLA CHERCHI

Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da MARIA SACCHETTINI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

Comune di Verona

BILANCIO

DETERMINA 4707 DEL 20/10/2026

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GRUPPO GIODICART SRL PER LA FORNITURA DI N.12 SCIALUPPE A 6 POSTI PER I NIDI DEL COMUNE DI VERONA, DA PASSEGGIO O PER EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA - CPV 34912100-4 PASSEGGINI– FASCICOLO 16-26 CL. 7.2 - CIG BD66B20883.

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, come da tabella in calce.
Si da' atto che la spesa è finanziata con avanzo vincolato (vincolo 175 vinc_trasf) applicato con deliberazione di consiglio 33/2026

Tipo E/U	Numero impegno	Sub Imp.	Anno impegno	Descrizione impegno	Cliente/ fornitore	Capitolo	Articolo	Importo
U	5451		2026	A05 - FORNITURA DI N.12 SCIALUPPE A 6 POSTI PER I NIDI DEL COMUNE DI VERONA, DA PASSEGGIO O PER EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA - CPV 34912100-4 PASSEGGINI– FASCICOLO 16-26 CL. 7.2 - CIG BD66B20883 - AVANZO VINCOLATO APPLICATO CON DC 33/2026 - DITTA A GRUPPO GIODICART SRL	GRUPPO GIODICART SRL	29027	2100	20.588,23

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Verona, 21/10/2026

Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA CHERCHI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

Comune di Verona

Direzione Servizi Formativi e dell'istruzione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)
e sui **_COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE_**

OGGETTO: fornitura di n.12 scialuppe a 6 posti per i nidi del Comune di Verona, da passeggio o per evacuazione in caso di emergenza - CPV 34912100-4 PASSEGGINI– Fascicolo 16-26 cl.

Il presente documento riguarda fornitura e consegna alla Direzione Servizi Formativi e dell'Istruzione (di seguito "Direzione") dei materiali relativi alla gara in oggetto..

In base al ***D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 - Testo Unico delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art 26*** "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" si specificano di seguito i possibili rischi da interferenza fra la ditta incaricata per le forniture ed i dipendenti e allievi degli asili nido dove verranno svolte le consegne (comma **3**) e i costi per rischi da interferenza (comma **5**).

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (art 26 - comma 3)

Nella consegna degli arredi e materiali didattici il personale della ditta incaricata osserverà ogni cautela per evitare rischi da interferenza con i dipendenti scolastici ed i bambini presenti negli asili nido in cui vengono consegnate e installate tali forniture.
Si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni e seguire le seguenti misure :

- **operazione** : ***accesso di furgoni nei piazzali o nel cortile scolastico*** - i furgoni della ditta incaricata in genere accedono al cortile scolastico o nei piazzali antistanti per consegnare gli arredi e i materiali.

- **rischio** : ***investimento di persone nel cortile con presenza di persone*** si ravvisa il pericolo di investimento di dipendenti scolastici, bambini ed altri utenti quando i furgoni della ditta incaricata accedono nel cortile scolastico.

- **Misura 1**: ***parcheggiare i furgoni preferibilmente nel piazzale antistante al nido -*** se possibile le operazioni di parcheggio dei furgoni e di scarico degli arredi si svolgeranno nel piazzale di parcheggio antistante al nido. Si procederà poi al trasporto manuale dei prodotti all'interno, con l'eventuale aiuto di carrelli manuali.

- **Misura 2*: non accedere al cortile scolastico in presenza di bambini* -** qualora sia necessario accedere dentro il cortile scolastico, si potrà accedere soltanto quando non siano assolutamente presenti bambini nel cortile, in orari da concordare con la Direzione e con la Coordinatrice del nido.
- **Misura 3**: ***ridurre la velocità e prestare molta attenzione*** - nella manovra di furgoni o altri autoveicoli che accedono nel cortile scolastico e nel piazzale di parcheggio antistante si dovrà *procedere a passo d'uomo* e con *velocità non superiore a 5 Km/h.*

Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA CHERCHI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

- **operazione**: ***consegna degli arredi dentro l'asilo nido*** – il personale della ditta accederà poi dentro l'edificio scolastico, con l'eventuale ausilio di carrelli manuali, per consegnare i materiali didattici e gli arredi *(anche smontati e/o impacchettati in apposite confezioni)* che saranno poi montati nei locali di destinazione.

- **rischio**: ***possibili urti a persone lungo i corridoi e locali del nido*** - si ravvisa il pericolo di urti a dipendenti o allievi o altri utenti del nido quando il personale della ditta transita lungo i corridoi e i locali per consegnare gli arredi e i materiali didattici.

- **Misura 1** : ***consegnare le forniture soltanto in assenza di bambini*** – la consegna ed installazione degli arredi dentro il nido sarà svolta in momenti in cui non sono presenti bambini nei locali e corridoi dove vengono consegnati o trasportati gli arredi. La ditta concorderà con la Direzione e con la coordinatrice del nido i giorni e gli orari più opportuni per trasportare ed installare gli arredi.

- **Misura 2** : ***all'interno il personale della ditta fornitrice sarà sempre accompagnato da un referente del nido*** e si atterrà alle disposizioni dallo stesso impartite**.** In tal modo si possono evitare o ridurre i rischi da interferenza nelle operazioni di trasporto manuale di arredi e materiale didattico lungo le scale, corridoi, ecc. del nido.

- **Operazione** : ***trasporto degli arredi nelle scale del nido*** – il personale della ditta dovrà talvolta trasportare gli arredi lungo le rampe delle scale del nido per accedere al piano terra-rialzato o ai piani superiori.

- **rischio**: ***possibile caduta degli arredi lungo le rampe delle scale*** - si ravvisa il pericolo di urti a bambini o dipendenti scolastici quando il personale della ditta transita lungo le scale esterne o interne per consegnare gli arredi. Infatti in alcuni casi il carico trasportato rischia di sfuggire a chi lo trasporta e di rotolare nei gradini sottostanti.

- **Misura**: ***svolgere i trasporti dei carichi in due operatori e in assenza di altre persone nel tratto di scala*** - le operazioni di consegna e transito degli arredi lungo le rampe delle scale dovranno essere fatte da almeno due persone della ditta fornitrice. Si dovrà controllare attentamente che nessuna altra persona transiti nel tratto di scala sottostante in cui si trasporta il carico.

- **operazione**: ***montaggio degli arredi*** - i dipendenti della ditta fornitrice provvederanno all'assemblaggio degli arredi all'interno dei locali del nido.

- **rischio**: ***possibili interferenze per presenza di cavi ed allacciamenti elettrici*** relativi ad utensili ed impianti che talvolta possono essere presenti nei locali scolastici.

- **Misura**: ***evitare di accavallare i cavi -*** durante montaggio degli arredi è opportuno prestare attenzione per evitare di accavallare i vari cavi degli allacciamenti.
  E' anche opportuno controllare che non vi siano cavi elettrici logori o obsoleti.

I rischi da interferenza indicati sono quelli al momento prevedibili in generale per il servizio di consegna arredi e materiali didattici. Ai rischi sopraelencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità dell'edificio e per operazioni lavorative particolari da effettuare.

In queste situazioni particolari, sarà compito del *responsabile della ditta appaltatrice*, in collaborazione con la Direzione e la coordinatrice scolastica valutare ulteriori rischi specifici

Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA CHERCHI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

presenti di volta in volta e impartire *ulteriori specifiche misure di prevenzione* al personale della ditta che cura la consegne.

La ditta incaricata dovrà indicare al Dirigente Committente del Comune il proprio personale che svolge la funzione di "*preposto per la sicurezza del lavoro"* nell'ambito del presente servizio di fornitura arredi.

RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (D.Lgs 81/2008)

Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio di fornitura arredi e materiali didattici. Questi rischi vengono in genere analizzati direttamente dalla ditta incaricata come richiesto dal D.lgs 81/2008.

Anche la circolare dell'Autorità di vigilanza - Determina n.3 del 5/3/2008 (punto A) indica che nei DUVRI : "… *non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*

COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA (art 26 - comma 5)

Il testo unico sulle norme di igiene e sicurezza ***D.Lgs 81/2008*** all'art **26** - comma **5** indica che : "*nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, … devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".*

Nel presente appalto i rischi da interferenze si possono ridurre con le misure sopraindicate, che non comportano costi aggiuntivi per uso di attrezzature. Infatti si può aver la necessità di usare carrelli per trasporto manuale o altri dispositivi che rientrano fra le attrezzature di uso ordinario della ditta appaltatrice e quindi senza questo tipo di costi aggiuntivi.

Eventuali costi accessori per ridurre i rischi da interferenza si possono avere per brevi riunioni di coordinamento e per cartelli/avvisi di segnalazione, valutabili in €100,00.

Verona, ottobre 2026

Il RUP
Dr. Roberto Giunta

……..……..

LA DITTA INCARICATA PER LA FORNITURA

……..……..

Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA CHERCHI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

Comune di Verona

Servizi Formativi e dell'Istruzione

CAPITOLATO SPECIALE

Oggetto: *Fornitura n.12 scialuppe a 6 posti per i nidi del Comune di Verona, da passeggio o per evacuazione in caso di emergenza.*

Indice

1. Art. Oggetto della fornitura e Quinto d'obbligo
2. Art. Durata del contratto e consegna
3. Art. Garanzia definitiva (cauzione)
4. Art. Penali per il ritardo
5. Art. Risoluzione
6. Art. Garanzia della fornitura
7. Art. Contratto e effetti obbligatori del contratto
8. Art. Pagamenti e revisione prezzi
9. Art. Obblighi e responsabilità dell'appaltatore
10. Art. Divieto di cessione del contratto e subappalto
11. Art. Foro competente
12. Art. Norma di rinvio
13. Protocollo di legalità
14. Patto di Integrità

Art. 1 Oggetto della fornitura e Quinto d'obbligo

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura del prodotto da destinare ai nidi comunali e pertanto a bambini da 0-3 anni.

Descrizione del prodotto richiesto

Capacità fino a 6 bambini in età di asilo.

Fornito assemblato e pronto all'uso, adatto alle misure standard delle porte.

Struttura in alluminio e polietilene anti UV, resistente a urti e agenti atmosferici.

Maniglione anteriore con freno di stazionamento automatico di sicurezza.

Freni a tamburo sulle ruote posteriori, pneumatici antiforatura e cinture a ogni seduta.

Ruote anteriori girevoli.

Sistema per manovrarlo con il piede su marciapiedi e dislivelli

I bambini possono salire e scendere tramite una porta sul fianco.

Bande catarifrangenti per visibilità notturna.

Consegnato completamente assemblato e immediatamente utilizzabile. Le dimensioni devono consentire il passaggio agevole attraverso porte standard.

Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA GHERCHI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

Struttura in alluminio resistente e polietilene anti-UV, per durare nel tempo e resistere agli agenti atmosferici.

Sedute contrapposte per favorire la socializzazione dei bambini.

Cuscini morbidi, rimovibili e lavabili, per la massima igiene.

Specifiche tecniche

Conformità alla UNI EN 1888.

Capacità di carico: almeno 100 kg

Peso complessivo: 50 kg circa

Dimensioni: Larghezza 175 cm × Profondità 75 cm × Altezza 100 cm

Quinto d'obbligo

Non previsto.

Art. 2 Durata del contratto e consegna

Dalla data di sottoscrizione con consegna entro 60 giorni circa.

Art. 3 Garanzia definitiva (cauzione)

Non richiesta ai sensi dell'art.19 regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Art. 4 Penali per il ritardo

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce, ai sensi dell'art. 126 co. 1 Codice è dovuta penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e il 1,5 per mille.

Il committente procederà al recupero della penalità mediante compensazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dall'appaltatore, o sulla garanzia se dovuta.

Art. 5 Risoluzione

Il committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con p.e.c. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso:

- di fallimento della ditta appaltatrice
- della mancata presentazione della documentazione tecnica inerente la fornitura.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate il committente potrà incamerare l'intero importo della cauzione, qualora dovuta, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 6 Garanzia

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 anni dalla data di consegna e la ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio a costo € 0,00 per l'uguale durata.

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c.. L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA CHERCHI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

Etichetta

Il prodotto è contrassegnato con apposita etichetta inamovibile contenente il nome o marchio commerciale dell'appaltatore.

Art 7 Contratto e effetti obbligatori del contratto

Per la stipula del contratto si osservano le disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge.

Art. 8 Pagamenti e revisione prezzi

L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia.

Le fatture, da redigere in formato elettronico, dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Verona tramite il Sistema di Interscambio, riportando il codice univoco ufficio WNMSNU.

Art. 9 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d'installazione di cui al presente Capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

L'appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del committente.

Art. 10 Divieto di cessione del contratto

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il Comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 11 Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Verona.

Art. 12 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Verona.

Art.13 Protocollo di legalità

Il concorrente prende atto che il Comune di Verona ha aderito con deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 24 febbraio 2026, esecutiva (dal 12 marzo 2026), al Protocollo

Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA GHERCHI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

di legalità tra regione Veneto, Uffici territoriali di Governo del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 9 ottobre 2025 e si impegna a rispettarne tutte le clausole pattizie, e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il protocollo di legalità è reperibile al seguente link: https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita

L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori la clausola che obbliga il subappaltatore o il sub-contraente ad assumere l'obbligo di rispettare tutte le clausole pattizie del Protocollo di legalità tra regione Veneto, Uffici territoriali di Governo del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 9 ottobre 2025 e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori la clausola che obbliga il subappaltatore o il sub-contraente ad assumere l'obbligo di cui alla prima parte del presente comma. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p. , 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Il contratto verrà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% de valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto,

Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA CHERCHI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 d settembre 2011 n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto sino alla conclusione del servizio/fornitura a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi di farla presente alla stazione appaltante.

La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Art. 13 – Patto di integrità

Il contraente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel patto di integrità, sottoscritto per accettazione ed allegato all'offerta.

In caso di violazioni, il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

In caso di subappalto, il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto per accettazione anche dal subappaltatore e allegato al contratto. L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti la clausola che obbliga il subappaltatore o il sub-contraente ad assumere l'obbligo di rispettare tutte le clausole del Patto di Integrità. In caso di subappalto, il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto per accettazione dal subappaltatore e allegato al contratto di subappalto.

Numero Atto 4707/2026 - Protocollo 382792/2026
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA CHERCHI.
Verona, 22/10/2026.
Il Funzionario Incaricato

Comune di Verona

Alla Direzione Contabilità

COMUNICAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA

Generalità del creditore	Partita i.v.a. del creditore
GIODICART Gruppo Giodicart srl S. P. 130 Trani-Andria km 0,900 (16 bis uscita Trani Nord) 76125 TRANI (BT)	IT04715400729

Causale	Estremi titolo giuridico	Scadenza
Fornitura di n.12 scialuppe a 6 posti per i nidi del Comune di Verona, da passeggio o per evacuazione in caso di emergenza.	Il presente provvedimento	31 dic. 2026

Importo impegno	Capitolo del piano esecutivo di gestione
Euro € 20.588,23 iva compresa (cdi 080461 - finanziato con avanzo di amministrazione 2025 applicato con DC 33 del 25-6-2026)	29027-2100

Codice processo	Codice spesa		Importo
	SSC > € 5.000		
	SRP > € 5.000		
	SCG > € 5.000		
	SMO > € 5.000		
	SPU > € 5.000		
	SRA > € 5.000		
	ALTRO	x	Come sopra

Verificato il rispetto degli obblighi in materia di individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come da DM 25 settembre 2015.

Il Dirigente
Direzione Servizi Formativi e dell'Istruzione
Dott.ssa Antonella Cherchi